

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Alienazioni

Art. 9 cpv. 2 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Esoneri dal pubblico concorso

Art. 13 cpv. 3 (nuovo)

³Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Approvazione dei regolamenti

Art. 126 cpv. 3 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Ratifica di prestiti e aperture di crediti

Art. 143 cpv. 2 (nuovo)

³Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

In sede di risoluzione della Sezione degli enti locali di ratifica verrà quindi applicata una tassa di giudizio. La stessa sarà fissata puntualmente - entro i parametri stabiliti dai nuovi articoli di legge e nel rispetto dei principi della copertura dei costi, dell'equivalenza e della proporzionalità - a dipendenza della portata delle nuove norme, dall'ampiezza e difficoltà degli approfondimenti necessari, dalle difficoltà della fattispecie, ecc.

Queste norme entreranno in vigore il **1. gennaio 2017**.

2. Altre modifiche con impatto finanziario sui Patriziati

Il Governo, nel messaggio no. 7184 del 20 aprile 2016, ha inoltre indicato una riduzione della dotazione finanziaria dei due Fondi di aiuto agli investimenti patriziali. Nel 2017, pertanto, il **Fondo di aiuto patriziale** sarà dotato di un capitale di **fr. 700'000.--** (di cui la metà finanziata dai Patriziati, in base ai loro redditi), mentre il **Fondo per la gestione del territorio** riceverà un apporto annuo di **fr. 500'000.--** (interamente versati dal Cantone).

Per quanto attiene ai compiti di vigilanza generale del Cantone, si mette in conto un sistematico e coerente recupero delle spese di istruttoria, corrispondente al cospicuo investimento di tempo che gli incarti in questo settore richiedono. Ciò in particolare nei casi in cui sono coinvolte le competenze decisionali del Consiglio di Stato (inclusi gli incarti di sorpassi di credito e di conti respinti dai Legislativi - art. 144 LOP), ma pure di istanze di cittadini o amministratori prive di fondamento.

La base legale per il prelievo delle spese di istruttoria, compreso il caso delle istanze "infondate", è già presente nella legge organica patriziale (art. 142).

Cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

L'Ispettore
dei Patriziati:

F. Fornera

Copia per conoscenza a:

- Cancelliere dello Stato (can-sc@ti.ch);
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Alleanza Patriziale Ticinese ALPA, c/o Gianfranco Poli, 6826 Riva San Vitale.